

## Ordinanze sindacali. Necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento

*L'emissione delle ordinanze sindacali, siano esse ordinarie siano esse contingibili ed urgenti, deve essere preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della Legge n. 241 del 1990.*

Il cd. "Pacchetto Sicurezza" ha ampliato il potere dei sindaci che, per il loro nuovo ruolo, sono già stati definiti "sceriffi". I sindaci, infatti, avranno poteri anche in tema di repressione della prostituzione, dell'accattonaggio, dello spaccio, dell'occupazione di case.

All'ampliamento delle materie di competenza corrisponde anche un ampliamento del potere di ordinanza oltre le materie ordinarie - inizialmente di esclusiva competenza statale - relativamente alla "incolumità pubblica" e alla "sicurezza urbana". I sindaci, pertanto, possono prevenire e intervenire nei casi di spaccio di stupefacenti, di sfruttamento della prostituzione, accattonaggio con impiego di minori e disabili, fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool e prostituzione.

Il potere di ordinanza, attribuito al primo cittadino dall'art. 54 del TUEL (*"il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"*), che si estrinseca nell'emissione di due tipologie di interventi: ordinanze contingibili ed urgenti e ordinanze "ordinarie", pone però un problema di coordinamento con la Legge n. 241 del 1990 in tema di semplificazione amministrativa. L'art. 7 della predetta legge, infatti, impone l'obbligo di comunicare, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, l'avvio del procedimento purchè non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (*rectius*: non sussista una urgenza e una contingibilità).

Al contrario, nel caso di ordinanze contingibili ed urgenti l'obbligo della comunicazione non sembra essere applicabile sempre che il provvedimento scaturisca da un evento di carattere accidentale ed eccezionale, non previsto né prevedibile e a carattere temporaneo; sussista di un pericolo imminente e si miri a soddisfare un'esigenza che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari. Il provvedimento, infine, deve indicare un preciso termine finale (non essendo configurabili effetti di durata indefinita, in quanto una efficacia *sine die* contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento) ed i motivi dai quali si deduca la contingibilità, l'urgenza e l'interesse pubblico che ne hanno reso necessaria l'emanazione.

Soltanto in questi casi è consentita la deroga all'art. 7 in quanto tali ordinanze non sarebbero compatibili con l'ordinario *iter* procedimentale e quindi con l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento (TAR Piemonte, Sez. I, 16 marzo 2004 n. 415).

Altra Giurisprudenza amministrativa, però, sostiene la necessaria previa comunicazione anche per le ipotesi di provvedimenti urgenti e contingibili. L'obbligo di comunicazione persisterebbe allorchè l'invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento urgente e contingibile, *in considerazione dell'articolazione del procedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dall'avvio dell'attività sfociata nell'adozione dell'atto. Il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento impone, infatti, alla luce delle regole fissate dall'art. 7 della legge n. 241, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzino la fattispecie.* (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza n. 692 del 2005 T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14 giugno 2004, n. 9342; T.A.R. Toscana, sez. II, 9 aprile 2004, n. 1006).

In buona sostanza, un'ordinanza contingibile ed urgente emessa nell'ambito di un procedimento iniziato da tempo deve essere preceduta dalla comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241 del 1990. Qualunque sia l'ipotesi, le conseguenze dell'omessa comunicazione non sono di poco conto. Basti considerare all'eventuale contenzioso che potrebbe aprirsi a seguito delle richieste di risarcimento danni per omessa comunicazione previo annullamento del provvedimento stesso.